

CASA DEL VOLONTARIATO

STATUTO

Art. 1 – Denominazione - Sede - Durata

E' costituita l'associazione denominata "CASA DEL VOLONTARIATO", in seguito chiamata per brevità "associazione", con sede legale in Monza, via Correggio 59.

L'associazione è stata costituita per promozione e grazie alle liberalità del "Lions Club Monza Host" e grazie alla successiva collaborazione tra privato, pubblico e non profit territoriale, ed è una libera formazione sociale apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e della legge regionale della Lombardia 16 settembre 1996 n. 28, così come modificata dalla legge regionale della Lombardia 24 febbraio 2006 n. 5, l'associazione si configura quale "Associazione di Promozione Sociale".

L'associazione è disciplinata, oltre che dalla legge 383/2000, dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché dal presente statuto.

Art. 2 – Scopi

L'associazione svolge attività di utilità sociale in favore degli associati e di terzi, ispirandosi a principi di carattere solidaristico e democratico, ed ha per scopo ed oggetto sociale:

- la promozione di attività di servizio in favore delle associazioni di volontariato di carattere socio assistenziale e sanitario, delle associazioni di promozione sociale e culturale, delle cooperative sociali, e in generale degli enti non profit.

Inoltre svolge ogni altra attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato assistenziale, sanitario, culturale, ricreativo e sportivo, le cooperative sociali e gli enti non profit in genere presenti sul territorio di Monza e Brianza.

L'associazione, nel rispetto della piena libertà e dignità degli associati, sviluppa le seguenti attività direttamente o in collaborazione con i propri soci, finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale:

offerta di servizi informativi e di orientamento ai cittadini, singoli o gruppi, sul volontariato individuale ed organizzato;

promozione del volontariato, nelle scuole e in ogni altro ambito pubblico e privato;

servizi di segreteria e di supporto, consulenza e assistenza tecnica alla progettazione di specifiche iniziative, rivolte sia ad enti pubblici che ad organizzazioni di volontariato ivi compresi:

- messa a disposizione, delle strutture ed utilizzo dei locali della Casa del Volontariato, sita in via Correggio, 59 – Monza,

- messa a disposizione delle informazioni legali, fiscali, amministrative necessarie al mondo del volontariato,

- attivazione di un centro di documentazione e di una biblioteca dedicata al volontariato ed effettuazione di studi e ricerche;

informazione e assistenza alla promozione ed alla costituzione di nuove associazioni e organizzazioni di volontariato;
ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione delle finalità statutarie.
Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte dell'Assemblea dei soci

Articolo 3 – Soci

Sono Soci della Associazione "CASA DEL VOLONTARIATO", le Associazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale, Assistenziale e Culturale, le Cooperative Sociali, i Club di Servizio, gli Enti e le Organizzazioni senza fini di lucro in genere che, avendo come scopo la solidarietà sociale, e condividendo le finalità dell'associazione, siano ammessi dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta .

Le Associazioni per divenire socie devono avere almeno una sede operativa nel territorio di Monza e Brianza.

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa annua, che viene periodicamente proposta, dal Consiglio Direttivo, e vale per l'anno solare in cui è versata.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

L'associazione può rappresentare i soci in sede di incontri consultivi di interesse comune.

Articolo 4 – Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Chiunque intenda diventare socio deve:

presentare domanda su apposito modello redatto secondo le indicazioni contenute nel Regolamento di amministrazione;

impegnarsi ad osservare le disposizioni ed i principi generali contenuti nella legge 383/2000, il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Impegnarsi a contribuire al buon funzionamento della Casa del Volontariato uniformandosi alle delibere dell'assemblea dei Soci e a svolgere le attività preventivamente concordate.

accettare e condividere quanto indicato nello statuto e nei regolamenti interni

I Soci in regola con la quota di iscrizione hanno diritto :

di partecipare, secondo il principio democratico, alla organizzazione ed alla vita associativa di eleggere gli organi statutari dell'associazione;

di ottenere informazioni ed esercitare controlli stabiliti dalle leggi e dallo statuto;

di ottenere il rimborso delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione.

di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali

di partecipare alle attività promosse dall'associazione

di usufruire di tutti i servizi dell'associazione

I Soci dovranno prestare la propria attività in modo spontaneo e gratuito, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, e dovranno tenere una condotta morale conforme all'attività dell'Associazione.

Ai soci possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più tre deleghe.

Anche il Regolamento di amministrazione, con cui realizzare la concreta attuazione del presente statuto, è basato su criteri di democrazia e uguaglianza di diritti fra tutti gli associati.

Articolo 5 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio può venir meno per recesso volontario, decadenza, scioglimento dell'ente associato o esclusione.

Nel primo caso il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata, e non comporterà alcun onere per il recedente.

Nel secondo caso, il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto d'ufficio il socio che non ha versato la quota associativa entro la scadenza annua stabilita per il versamento; o non provveda al pagamento, entro dieci giorni dalla messa in mora, dei servizi fruiti o delle spese deliberata dall'Assemblea dei Soci o non esegua le prestazioni o i servizi previamente concordati entro i termini stabiliti.

Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, e nel rispetto del diritto al contraddittorio, può dichiarare l'esclusione del socio per indegnità o per condotta immorale o non conforme agli scopi dell'Associazione; in particolare può essere escluso il socio che:

non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione;
leda l'immagine dell'Associazione.

L'esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata. In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione immediata del Collegio dei Probiviri dell'Associazione per esporre in tale sede le proprie ragioni. Il Collegio dei Probiviri decide in autonomia.

Nel caso in cui il socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica, salvo l'eventuale reintegro di cui al punto precedente.

Articolo 6 – Patrimonio e strumenti finanziari

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio,

lasciti e donazioni con destinazione vincolata,

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- j) rendite patrimoniali.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste nello statuto

Articolo 7 – Esercizio sociale

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predisponde il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea può incaricare il Consiglio direttivo di predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre.

Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

E' vietata in qualsiasi forma, anche indiretta, la distribuzione fra gli associati di utili, proventi ed avanzi di gestione

Articolo 8 – Organi

Sono organi sociali:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Tesoriere

Collegio dei Revisori

Collegio dei Probiviri

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.

Articolo 9 – Assemblea

L'Assemblea è il massimo organismo deliberante.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci saranno rappresentati in assemblea da un delegato da essi stessi nominato. Il nome e i dati anagrafici del delegato, così come ogni successiva modifica, saranno comunicati all'Associazione per iscritto perentoriamente entro la prima assemblea utile successiva, onde consentire al proprio delegato l'esercizio del diritto di voto.

I delegati anzidetti devono, all'atto di convocazione dell'Assemblea, avere compiuto il 18° anno di età.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri; ogni Socio non può rappresentare per delega più di tre soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

In particolare, l'Assemblea ha il compito:

di approvare il bilancio consuntivo e preventivo e le relazioni annuali del Collegio dei Revisori;

di fissare gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;

di nominare il Presidente, il Segretario e, se necessario, due scrutatori;

di nominare i componenti del Consiglio Direttivo (con le indicazioni di cui all'articolo 15) del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, di deliberare sugli argomenti che siano sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

di deliberare su tutto quant'altro demandato per legge e per statuto all'Assemblea stessa.

Art. 10 Delibere Assembleari

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, ovvero entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del rendiconto preventivo. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o, mediante domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

La convocazione deve essere fatta a mezzo di messaggio elettronico, fax, lettera o bollettino associativo a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data della riunione. La convocazione va altresì comunicata ai Probiviri e ai Revisori, che hanno facoltà di partecipare alle riunioni assembleari.

La convocazione deve in ogni caso contenere l'ordine del giorno.

L'assemblea deve essere convocata in Monza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati;

in seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 17 del presente statuto.

Le Assemblee verranno verbalizzate, trascritte sul libro verbali e ivi sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Detto libro verbali, unitamente a rendiconti e a tutti gli altri libri, atti e registri dell'Associazione, restano a disposizione di tutti gli Associati per la consultazione presso la sede dell'Associazione.

Articolo 11– Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto di 11 membri eletti dall'Assemblea dei soci in regola con la quota associativa, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale.

Le liste per l'elezione, la cui formazione deve essere prevista dal Regolamento elettorale, devono garantire un'equilibrata rappresentanza dei soci fondatori e delle componenti dell'Associazione, ed in particolare consentire una rappresentanza dell'Associazione Lions Club Monza Host, sino ad un massimo di un Consigliere, una rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Monza, sino ad un massimo di due Consiglieri, una rappresentanza dei Volontari della Casa del Volontariato, sino ad un massimo di due Consiglieri.

Il Consiglio resta in carica tre anni.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza limitazione alcuna, ad eccezione di quanto attribuito per legge o statuto all'Assemblea dei Soci.

In particolare si occupa:

dell'ammissione di nuovi soci;

di proporre le quote annuali dovute dai soci;

della convocazione delle Assemblee;

di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea;

di predisporre il rendiconto

preventivo e consuntivo dell'Associazione e di presentarlo, per l'approvazione all'Assemblea, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori;

di assumere eventuale personale dipendente, determinandone la retribuzione;
di emanare appositi regolamenti contenenti le norme per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza e' obbligatoria per tutti gli associati;
di favorire il buon funzionamento dell'Associazione e di promuovere ogni iniziativa volta al perseguimento degli scopi sociali.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri eletti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi dei non eletti nell'ultima votazione.

I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora la maggioranza dei membri del Consiglio si dimetta, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario nel corso della prima riunione.

Nessun compenso e' dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 12 Riunioni consiliari

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alla riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore precedenti.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio e' presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in assenza di quest'ultimo dal più anziano di età dei presenti.

In caso di assenza o di impedimento del segretario le sue funzioni saranno svolte da persona designata da chi presiede la riunione.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 13 – Tesoriere

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre la bozza di rendiconto consuntivo e preventivo dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario. Il tesoriere ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti ed intrattenere rapporti con gli istituti di credito, le assicurazioni e con altri fornitori, stipulando i contratti deliberati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In particolare il Presidente si preoccupa di convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, curando l'esecuzione delle relative delibere. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo successiva ratifica del Consiglio stesso alla prima riunione consiliare.

Articolo 15 – Collegio dei Proviviri

Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione d'ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Proviviri più uno supplente eletti dall'assemblea, che resterà in carica tre anni;

Articolo 16 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, che dura in carica tre anni, è composto di tre membri effettivi ed uno supplente, eletti dall'Assemblea dei soci.

Il collegio al suo interno nomina il Presidente.

Esso provvede al controllo della correttezza della gestione, in relazione alle norme di legge e di Statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il parere mediante apposite relazioni sui conti consuntivi e sui rendiconti preventivi; effettua verifiche di cassa.

I Revisori potranno, altresì, procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 17 - Modifica statuto e scioglimento associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria, convocata con specifico ordine del giorno, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci; in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 50% più uno degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale indicati dall'Assemblea.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci, neppure in forma indiretta.

Art. 18 Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile, quelle previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383, in quanto compatibili, e quelle stabilite dai Regolamenti attuativi.

PER ALLEGAZIONE. MONZA, 28 GIUGNO 2007.

FIRMATO: LUCIO D'ATRI

FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO